

DCO 317/2013/R/GAS

Riforma dei criteri funzionali all'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun punto di riconsegna gas agli utenti del bilanciamento.

Modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna, integrazioni alle modalità di esecuzione del bilancio provvisorio gas ed alla disciplina del settlement

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 17 settembre 2013

Premessa

Con il presente documento, Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 317/2013/R/GAS (DCO).

Anigas ringrazia dell'occasione di incontro e approfondimento dello scorso 5 settembre in cui rappresentanti dell'Autorità hanno meglio illustrato gli interventi prospettati nel DCO e soprattutto le finalità perseguite con i medesimi.

In primo luogo preme evidenziare come ogni riforma e modifica della disciplina regolatoria necessiti di essere inquadrata all'interno di un percorso che introduca con gradualità innovazioni identificate con congruo anticipo, in modo che gli operatori coinvolti abbiano il necessario tempo a disposizione per adeguarsi, sia per quanto riguarda i sistemi informatici di supporto sia per l'organizzazione e predisposizione delle attività da compiere e delle informazioni da trasmettere.

Visto la rilevante portata della riforma dei criteri di conferimento della capacità di trasporto, Anigas ritiene opportuno che **l'Autorità svolga ulteriori approfondimenti, funzionali a ogni decisione circa l'implementazione delle misure**, al fine di

- i) delineare con maggiore dettaglio tutti gli aspetti gestionali e applicativi delle possibili opzioni implementative;
- ii) approfondire gli impatti sulla contrattualistica e sul regime del servizio di trasporto;
- iii) svolgere le opportune valutazioni giuridiche circa i profili di responsabilità;
- iv) valutare i benefici e i costi di implementazione.

Una volta completati gli approfondimenti, alla luce degli esiti, si auspica la definizione di una *road map* che preveda l'implementazione efficiente della suddetta riforma, il cui avvio non può essere previsto in corso d'anno ma solo in coincidenza con l'inizio di un anno termico al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività.

I termini di decorrenza di ogni misura dovranno in ogni caso essere valutati e definiti con adeguato anticipo e prima dell'inizio delle campagne commerciali. Ciò anche alla luce della recente esperienza del settlement e al fine di limitare quanto possibile le fattispecie passibili di contenzioso.

Inoltre, tenuto conto di quanto prospettato nel documento di consultazione 330/2013/R/gas recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, Anigas si riserva di integrare, nell'ambito di tale consultazione, le osservazioni di seguito riportate.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q.1: Opzioni di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna della rete.

Quale delle tre opzioni ritenete preferibile? Per quali motivi? Nel caso, che valore si propone per n? Se no, cosa si propone in alternativa?

Nel caso di preferenza per l'opzione 3, si ritiene sia più corretto attribuire la capacità standard soltanto fino ad una certa classe del gruppo di misura? E, se sì, quale? In questo caso, cosa si propone per le restanti?

Anigas ritiene opportuno che l'eventuale riforma sia preceduta da una valutazione attenta e approfondita delle opzioni percorribili, ponderando i relativi benefici e costi, nonché minimizzando gli oneri di sistema derivanti dall'incertezza circa gli impatti sui diversi profili giuridici, contrattuali e operativi sottesi.

In caso si ritenga di procedere a seguito degli approfondimenti, si ritiene opportuno che l'Autorità delinea una *road map* di implementazione graduale della riforma dei criteri di conferimento della capacità di trasporto ai *city gates*.

Seguendo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, Anigas reputa che al fine di risolvere le criticità legate allo *switching* dei clienti finali domestici (che rappresentano il 98% dei PdR ai *city gates*) si potrebbe meglio approfondire un'opzione semplificata di mantenimento dell'attuale criterio di conferimento e di contestuale determinazione di regole di trasferimento della capacità definendo uno "zainetto" di capacità di trasporto da associare a livello nazionale a ciascun cliente finale di piccole dimensioni. Tale "zainetto" potrebbe essere differenziato a seconda del diverso profilo di prelievo del cliente finale e calcolato dall'Autorità sulla base di dati trasparenti e univoci.

Una volta svolti i necessari approfondimenti, una simile opzione potrebbe essere adottata con riferimento alla gestione dello *switching*. La definizione univoca ed *ex ante* della capacità di trasporto "zainetto" attribuita al 98% dei clienti finali che statisticamente operano lo *switching* avrebbe come vantaggio la definizione della capacità di riferimento associata al cliente oggetto di richiesta da parte dell'UdB entrante.

Tale informazione potrebbe essere pubblicata insieme ai profili di prelievo pubblicati dall'Autorità con cadenza annuale, in modo da poter essere facilmente fruibile dagli operatori.

Le opzioni delineate nel DCO presentano invece profili di dubbia efficacia (e di complessità gestionale (opzioni 1 e 2) nonché di semplificazione troppo elevata (opzione 3), tali da rendere necessari ulteriori affinamenti e approfondimenti in merito. In tali successivi momenti di confronto, per i quali Anigas si rende fin da subito disponibili, sarebbe peraltro auspicabile chiarire con maggiore precisione i parametri applicativi dei diversi modelli (in particolare in relazione al $C_{newconf}$) al fine di rendere possibili anche valutazioni di impatto della riforma.

Nelle more della definizione dell'auspicata *road map*, Anigas ritiene opportuno mantenere gli attuali criteri di conferimento.

Ciò posto, al fine di eliminare le criticità legate ai superi di capacità derivanti da errori materiali o mancati invii di dati funzionali al *settlement*, Anigas evidenzia l'opportunità di prevedere una sospensione dell'applicazione delle penali di supero della capacità per una finestra temporale congrua a permettere una migliore gestione dei dati e delle correzioni degli errori materiali nell'ambito della disciplina del *settlement*.

L'applicazione, o quantomeno il ricalcolo con eventuale conseguente conguaglio, delle penali in sede della prima sessione di aggiustamento permetterebbe in particolare di non gravare ingiustamente sugli operatori (nel caso di applicazione di penali per errori materiali) ed evitare i contenziosi legati alle fattispecie sopra richiamate a vantaggio del sistema in termini di maggiore certezza. I termini per l'implementazione della sessione di aggiustamento dovrebbero pertanto tener conto anche di tale aspetto ai fini di consentire un margine opportuno per l'adeguamento dei sistemi.

Con l'occasione si evidenzia che quanto prefigurato al punto 3.26 del DCO, ovvero l'anticipo del termine del sest'ultimo giorno di calendario di cui all'art. 22 del TISG e dell'informativa al RdB, dovrà essere definito nell'ambito di una revisione e armonizzazione generale delle scadenze relative alle attività e ai processi che hanno luogo prima di tale termine.

Spunto di consultazione Q.2: Modalità di gestione delle informazioni

Si condivide quanto illustrato in tema di modalità di gestione delle informazioni per il conferimento iniziale? E per la gestione dei trasferimenti di capacità? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Anigas ritiene che ogni valutazione in merito alle modalità di gestione delle informazioni per il conferimento iniziale e per la gestione dei trasferimenti di capacità siano subordinate allo svolgimento degli ulteriori approfondimenti necessari a delineare i dettagli, i profili di responsabilità e quindi definire l'opzione preferibile da implementare.

Anche l'ipotesi di gestione delle informazioni nell'ambito del Sistema Informatico Integrato (SII) potrà essere oggetto di adeguata valutazione solo a valle da un lato dell'identificazione dell'opzione da implementare e dall'altro dell'estensione dell'operatività dell'SII al settore del gas naturale con chiara definizione del relativo ruolo.

Ad ogni modo, con l'occasione si evidenzia l'opportunità di mantenere distinto il perimetro del servizio di trasporto e la non percorribilità della proposta di cui al punto 3.20 nei tempi prospettati dal DCO - di caricamento massivo dei dati di oltre 22 milioni di PdR allacciati alle reti di distribuzione nella piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB.

Allo stesso modo si ritiene inefficiente, e per questo non condivisibile, la proposta di cui al punto 3.23 ove si prevede che il RdB, a valle della comunicazione degli UdB, apra un ulteriore processo di dialogo con i singoli distributori al fine di verificare la correttezza dei dati.

Spunto di consultazione Q.3: Calcolo della capacità per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto

Si condivide? Se no, per quali motivi? Cosa ritenete preferibile in alternativa? Nel caso, che valore si propone per n?

Anigas ritiene che la previsione di un conferimento automatico di capacità per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto non sia funzionale al perseguimento degli obiettivi delineati nel DCO e sia difficilmente applicabile a clienti con consumi non quantificabili in maniera automatica e rigida, di conseguenza, non si condivide la proposta.

Anigas ritiene opportuno mantenere gli attuali criteri di conferimento della capacità per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, salvo eventuali ulteriori osservazioni in merito che si riserva di inoltrare nell'ambito della consultazione al DCO 330/13/R/gas.

Spunto di consultazione Q.4: Le tempistiche di implementazione

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di tempistiche di implementazione? Se no, per quali motivi? Cosa si ritiene preferibile in alternativa?

Anigas ritiene che valutazioni specifiche in merito alle tempistiche di implementazione sono subordinate allo svolgimento degli ulteriori approfondimenti necessari a delineare i dettagli e la portata degli interventi necessari all'implementazione dell'opzione prescelta.

Ad ogni modo si ribadisce che una riforma simile non potrebbe che essere avviata in coincidenza con l'inizio di un anno termico (e non in corso d'anno) al fine di minimizzare le incertezze e le ricadute negative sul sistema in termine di onerosità di processi da compiere).

I termini di decorrenza di ogni misura dovranno in ogni caso essere valutati e definiti con adeguato anticipo, al fine di permettere agli operatori di attuare tutti gli adattamenti necessari, informatici, organizzativi e commerciali. Alla luce di quanto sinora osservato, pertanto, non sembra ci siano le condizioni per avviare la nuova disciplina nel breve e medio periodo.

Spunto di consultazione Q.5: Il bilancio giornaliero

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di bilancio giornaliero? Se no, per quali motivi?

Nel caso di non condivisione, si richiede di fornire dettagli tecnici a supporto della posizione espressa.

In merito alle modalità di predisposizione del bilancio giornaliero, Anigas valuta positivamente l'adozione di criteri coerenti con quelli già previsti per la predisposizione del bilancio mensile e quindi di quanto previsto al punto 4.1 del DCO.

Ciò dovrebbe ridurre anche le conseguenze di un eventuale errore materiale dell'impresa di distribuzione in quanto ci sarebbe una base dati a cura degli operatori infrastrutturali che dovrebbe essere un riferimento abbastanza solido.

Infine, si segnala che in assenza di identificazione delle modalità di riforma del processo di conferimento, a valle dei necessari approfondimenti necessari a delineare i dettagli e la portata degli interventi funzionali all'implementazione dell'opzione prescelta, non si ritiene percorribile entro ottobre 2013 quanto previsto al punto 4.3, ovvero il passaggio dei dati di cui al punto 3.17.

Spunto di consultazione Q.7: Obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di errori materiali commessi dall'impresa di distribuzione? Quale valore si propone per la soglia s?

Si concorda con l'introduzione di uno standard generale sul numero di risposte a richieste presentate da UdD relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 23 e 24 del TISG? Si ritiene preferibile uno standard generale sul tempo massimo di risposta?

Per quanto concerne le richieste di rettifica dei dati di settlement da parte del venditore, si ritiene necessario che tali segnalazioni siano dettagliate, possibilmente per punto di riconsegna, e includano tutte quelle informazioni che consentano al distributore di procedere alla verifica in maniera efficiente ottimizzando le tempistiche.

Anigas ribadisce pertanto l'importanza di introdurre uno specifico standard di comunicazione finalizzato alla realizzazione di un processo efficace ed efficiente e si rende disponibile fin da subito per l'attivazione del gruppo di lavoro.

Con riferimento alla soglia di tolleranza al di sopra della quale il distributore è tenuto a gestire le richieste di rettifica trasmesse dal venditore, Anigas condivide tale proposta. Si evidenzia tuttavia che un *driver* adeguato che esprima tale soglia è di difficile individuazione e necessita di opportune e approfondite valutazioni, da esperire nell'ambito del gruppo di lavoro suddetto.

Tale soglia dovrebbe difatti avere la funzione di filtrare preventivamente le richieste inoltrate dagli UdD e mettere nelle condizioni il distributore di gestire quelle che rientrano in tale soglia.

Per tale motivo, si potrebbe valutare un periodo di "*test*" nel quale possa essere confermata l'impostazione della soglia identificata che dovrà contemperare le esigenze degli utenti e la prevenzione di carichi di lavoro per i distributori.

Una prima ipotesi, da approfondire nell'ambito del gruppo di lavoro, potrebbe essere quella di fissare i criteri per determinare tale soglia sulla base dei consumi totali comunicati per l'impianto di distribuzione per il mese oggetto di bilanciamento; a sua volta la soglia "s" potrebbe essere eventualmente modulata in base ai predetti consumi totali di impianto.

Anigas non reputa percorribile in questa prima fase l'introduzione di uno standard generale in quanto si ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare l'adozione di tale standard.

In proposito si propone di attivare una fase di test, eventualmente prevedendo delle specifiche raccolte dati da parte dell'Autorità, con lo scopo di monitorare, in prima battuta, il numero di richieste presentate dagli UdD e successivamente valutare l'effettiva necessità di introdurre uno standard da applicare dopo un adeguato periodo di avvio della nuova regolazione.

Infine con l'occasione si ribadisce quanto già segnalato a giugno nell'ambito delle proposte dell'Autorità sul settlement, ovvero di prevedere che le tempistiche di rettifica siano espresse in giorni lavorativi anziché in giorni calendario.

Spunto di consultazione Q.8: Mancata ottemperanza agli obblighi informativi da parte dell'impresa di distribuzione.

Si condividono gli orientamenti espressi? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Per quanto concerne la proposta di introdurre una penale a carico dell'impresa di distribuzione inadempiente per i casi di mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del TISG, Anigas non concorda con tale proposta poiché non ritiene equa l'introduzione di meccanismi automatici di calcolo della penale considerata l'eterogeneità dei casi che potrebbero determinare la mancata comunicazione dei dati.

Non si condivide altresì la considerazione dell'Autorità circa la possibile sussistenza di casi in cui il distributore possa ritenere più favorevole incorrere nella sanzione invece di svolgere l'attività, in quanto la mancata comunicazione di un dato non comporta di per sé un vantaggio per il distributore.

La penale delineata al punto 6.14 del DCO risulta, difatti, sproporzionata rispetto alle finalità perseguite. Gli importi di tali penalità sono determinati con modalità automatiche, a prescindere dal comportamento del distributore e dall'effettivo impatto derivante dalla mancanza del dato in termini di prelievi coinvolti e di tipologie di consumi interessate, trattando in modo eguale ogni mancanza di dati (isolata, parziale o totale) relativa al *citygate*: in tal modo, infatti, il metodo può esporre soggetti virtuosi al rischio di severe punizioni per effetto di meri errori materiali/tecnici.

Peraltro, il metodo non prevede l'individuazione di soglie massime. In generale, alcune simulazioni hanno evidenziato che i valori delle penalità risultanti dall'applicazione del metodo proposto dall'Autorità potrebbero superare il valore di sanzioni irrogate ai distributori a seguito di provvedimenti istruttori dell'Autorità.

Per le considerazioni di cui sopra, Anigas ritiene più opportuno che eventuali misure di penalizzazione a carico delle imprese di distribuzione siano stabilite caso per caso a seguito delle indagini e approfondimenti condotti dall'Autorità nell'ambito dei processi istruttori previsti dal quadro normativo di regolamentazione. Nell'ambito dell'istruttoria l'Autorità dovrebbe anche tener conto di eventuali comportamenti dolosi reiterati nel tempo.

Ferme restando le sopra esposte considerazioni, l'eventuale adozione di un meccanismo penalizzante automatico dovrebbe tenere conto di elementi di proporzionalità e gradualità, tali da commisurare il versamento agli effettivi riflessi della mancata comunicazione sul sistema, ad esempio in termini di effettivo valore di prelievi non comunicati.

Spunto di consultazione Q.9: Determinazione del prelievo annuo ed assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna della rete di distribuzione

Si condivide? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Anigas condivide la proposta di allineare al 10 giugno le date per l'invio dei dati di cui al comma 7.5 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i titolari di PdR con uso civili) e comma 7.8 (dichiarazioni sostitutive di notorietà per i titolari di PdR con uso tecnologico) del TISG.

Si ritiene inoltre opportuno che l'Autorità chiarisca che l'invio di tali dati può avvenire da parte dei venditori con modalità rolling, ovvero nel corso dell'anno con data ultima il 10 giugno.